



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Roma li 20 giugno 2019

229

Dott. Piero ANTONELLI

Direttore Generale Unione Province d'Italia (UPI)

OGGETTO: interpretazione norme legislative e contrattuali sul personale.

Con riferimento ai quesiti posti con la nota in oggetto si rappresenta quanto segue.

- 1. Si chiede se il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017 è da intendersi riferito al complesso del personale (cfr. deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale Puglia n. 27/2019) oppure vada applicato distintamente per ciascuna categoria di personale**

In proposito, si rappresenta, preliminarmente, che l'indicazione applicativa della citata deliberazione 2019 della Corte dei Conti Puglia si colloca in controtendenza rispetto alle prevalenti indicazioni applicative in base alle quali, a decorrere dall'anno 2010, il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

Ciò premesso, si richiamano le circolari di questo Dipartimento n. 12/2011 (con riferimento all'articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo n. 78/2010) e n. 25/2012 (schemi standard di relazione tecnico finanziaria) e il parere RGS-MEF prot. 63898/2015 (con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio nei comuni senza dirigenza). Si rappresenta, inoltre, che in presenza di riduzioni, anche temporanee, di personale di una specifica categoria, non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un'altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi

di accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto.

Quanto sopra anche con riferimento all'entrata in vigore dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 – che vede venir meno la riduzione dell'accessorio in misura proporzionale a quella del personale – in considerazione degli effetti distorsivi che si determinerebbero spostando risorse dall'una all'altra categoria di personale, con il solo vincolo del rispetto del limite finanziario imposto dalla norma, considerato nel suo complesso.

Per il personale dirigente e non dirigente sussistono, inoltre, regole specifiche dettate dal CCNL volte all'utilizzo integrale delle risorse (anche riferite alle risorse per il lavoro straordinario nel caso del personale non dirigente) attraverso il trasferimento delle stesse all'accessorio dell'anno successivo. Per il segretario comunale o per gli incaricati di posizione organizzativa, il cui accessorio grava sul bilancio, eventuali risparmi costituiscono, al contrario, economie di bilancio che non possono essere riutilizzate.

Tanto premesso, in assenza di normative specifiche, lo spostamento di risorse da una categoria di personale all'altra consentito grazie alla verifica a livello complessivo dei vincoli di contenimento previsti dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 si ritiene non praticabile.

2. Con riferimento al trasferimento delle funzioni dei Centri per l'impiego alle Regioni si chiede se le province possano mantenere il limite di spesa del salario accessorio del personale riferito all'anno 2016, al lordo delle quote riferite al personale dei centri per l'impiego trasferiti alle Regioni nel 2018

La soluzione prospettata, di mantenere il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 secondo le evidenze osservate nell'anno 2016, quindi al lordo delle quote trasferite alle Regioni nel corso del 2018, appare non asseverabile in quanto trattasi di trasferimento di personale e relative funzioni per effetto di previsione normativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera l) del CCNL 1998-01 come confermato dall'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 2016-2018 delle Funzioni locali. Tale trasferimento di personale determina un incremento stabile di risorse accessorie delle amministrazioni riceventi (le Regioni in questo caso) a fronte di una corrispondente riduzione delle amministrazioni cedenti (le Province).

Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, il limite 2016 vada corrispondentemente incrementato da parte delle Regioni e altrettanto corrispondentemente ridotto da parte delle Province secondo il medesimo principio di neutralità finanziaria individuato dal CCNL.

3. Si chiede se alla luce dell'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL i risparmi dei fondi per lo straordinario dell'anno precedente possono alimentare le risorse variabili dell'anno successivo

Si rappresenta che i risparmi delle risorse per lo straordinario dell'anno precedente, che ai sensi del richiamato articolo del contratto collettivo nazionale di lavoro confluiscono nel fondo accessorio dell'anno corrente, sono da considerarsi come un trasferimento temporale di risorse legittimamente a disposizione degli enti, anche in ossequio a quanto più volte indicato dalla Corte dei Conti circa la circostanza che tali risorse rientrano nel limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

4. Si chiede se a decorrere dal 31.12.2018 l'incremento previsto nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 2016-2018 riguardi anche il personale di funzioni non fondamentali, transitato successivamente per effetto della legge 56/2014 e delle leggi regionali di attuazione del riassetto istituzionale, ma che alla data del 31/12/2015 era ancora dipendente delle stesse Province e delle Città Metropolitane

L'indicazione richiamata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro individua nel personale in servizio al 31.12.2015 la base per l'incremento individuale di 83,20 euro per dipendente da applicare a decorrere dall'anno 2019. Si ritiene, pertanto, che tale incremento spetti alle province dove tale personale era in servizio a quella data e non alle Regioni, dove tale personale è stato successivamente trasferito, nel rispetto dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 2016-18 e per il medesimo principio di neutralità richiamato al punto 2 precedente.


5. Si chiede se gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale possono considerarsi non incidenti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 421 della Legge 190/2014

Nel premettere che il richiamato comma 421 opera una riduzione della dotazione organica senza porre un esplicito limite alla spesa di personale, si ritiene che gli incrementi derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale 2016-2018 siano da considerarsi non incidenti con le previsioni di cui comma 421 della legge n. 190/2014 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 845 della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

6. Si chiede se per effetto dell'articolo 11 della legge di conversione del DL 135/2018 gli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL 2016-2018 abbiano come effetto quello di incrementare automaticamente alcuni istituti contrattuali (turno, straordinario etc.)

Al riguardo si richiama quanto disposto dall'articolo 65, comma 1 del CCNL 2016-2018, *“gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare”*. Si segnala altresì che l'articolo 67 comma 2 del CCNL, in relazione agli incrementi automatici richiamati, non prevede alcun incremento della retribuzione accessoria complessivamente considerata.

L'ispettore Generale Capo
Dott. Pasquino Castaldi



Firmato digitalmente